METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
ISSN 3103-7305
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • MISURE CAUTELARI E… Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7176 • pp. 1–11 • §§ 1–30

La confisca per equivalente del profitto dell'ente esclude il reo

English Edition Title: Value-Based Confiscation of Corporate Crime Proceeds Excludes the Unenriched Individual Offender

Fortunato Massimiliano Lafranco [Autore & Collaboratore Scientifico]
Avvocato
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/fortunato-massimiliano-lafranco/

Pubblicato il: 16 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–11 (§§ 1–30)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La decisione della Cassazione Penale n. 39655/2026 segna una svolta nell'applicazione della confisca per equivalente del profitto dell'ente nei reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio pubblico. Estendendo l'approdo nomofilattico delle Sezioni Unite Massini ai rapporti tra persona fisica e persona giuridica, la Corte esclude categoricamente qualsiasi forma di solidarietà passiva nell'ablazione di valore: quando il vantaggio patrimoniale della truffa aggravata è incamerato in via esclusiva dalla società, il sequestro preventivo non può colpire l'autore materiale che non abbia conseguito un arricchimento personale effettivo. Parallelamente, la pronuncia supera il canone restrittivo delle Sezioni Unite Gubert, dichiarando il patrimonio dell'ente non estraneo al reato aggredibile per equivalente ex art. 322-ter c.p. anche qualora l'illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001 risulti estinto per prescrizione. L'indagine evidenzia le ricadute operative di tale riallineamento recuperatorio e la perdurante frizione sistematica con il regime cautelare dei reati tributari.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. M. Lafranco, La confisca per equivalente del profitto dell'ente esclude il reo, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 16 novembre 2026, art. 7176, pp. 1–11, DOI: 10.5281/zenodo.24279692, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/16/sequestro-preventivo-confisca-profitto-ente-cassazione-39655-2026/.

OSCOLA: Fortunato Massimiliano Lafranco, 'La confisca per equivalente del profitto dell'ente esclude il reo' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7176, 1–11 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/16/sequestro-preventivo-confisca-profitto-ente-cassazione-39655-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24279692 accessed 23 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24279692 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24279692) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/16/sequestro-preventivo-confisca-profitto-ente-cassazione-39655-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/16/sequestro-preventivo-confisca-profitto-ente-cassazione-39655-2026/en/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • sequestro di beni [3839]; confisca di beni [3959]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:39655PEN • ECLI:IT:CASS:2025:13783PEN • ECLI:IT:CASS:2014:10561PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Fortunato Massimiliano Lafranco. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

La confisca per equivalente del profitto dell'ente esclude il reo

Dalla nomofilachia di Massini al superamento di Gubert: limiti soggettivi dell'ablazione e prescrizione del d.lgs. 231/2001 (Cass. Pen. n. 39655/2026)

FL Fortunato Massimiliano Lafranco Diritto Penale & Misure Cautelari e Patrimoniali 16 Novembre 2026

Lettura 13 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
n. 39655 dell'11 novembre 2026

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 322-ter Codice penale • Art. 640-bis Codice penale • Art. 321 Codice di procedura penale

DECISIONE
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

In tema di sequestro preventivo ex art. 322-ter c.p., la misura per equivalente presuppone l'effettivo conseguimento del profitto: se il vantaggio è incamerato dalla società, il vincolo non attinge il reo privo di arricchimento.

Stato della questione e quadro aggiornato al 16 novembre 2026: la Suprema Corte consolida la natura strettamente recuperatoria della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., escludendo ogni vincolo cautelare sulla persona fisica priva di arricchimento quando il profitto è incamerato dalla società beneficiaria, e superando il limite soggettivo di Gubert a carico dell'ente non estraneo anche se prescritto ex d.lgs. 231/2001.

ABSTRACT (ITALIANO)

La decisione della Cassazione Penale n. 39655/2026 segna una svolta nell'applicazione della **confisca per equivalente del profitto dell'ente** nei reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio pubblico. Estendendo l'approdo nomofilattico delle Sezioni Unite Massini ai rapporti tra persona fisica e persona giuridica, la Corte esclude categoricamente qualsiasi forma di **solidarietà passiva** nell'ablazione di valore: quando il vantaggio patrimoniale della truffa aggravata è incamerato in via esclusiva dalla società, il sequestro preventivo non può colpire l'autore materiale che non abbia conseguito un **arricchimento personale** effettivo. Parallelamente, la pronuncia supera il canone restrittivo delle Sezioni Unite Gubert, dichiarando il patrimonio dell'ente non estraneo al reato aggredibile per equivalente ex art. 322-ter c.p. anche qualora l'illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001 risulti estinto per prescrizione. L'indagine evidenzia le ricadute operative di tale riallineamento recuperatorio e la perdurante frizione sistematica con il regime cautelare dei reati tributari.

ABSTRACT (ENGLISH)

Value-Based Confiscation of Corporate Crime Proceeds Excludes the Unenriched Individual Offender — *Judgment no. 39655/2026 of the Italian Court of Cassation marks a decisive turning point in the field of value-based confiscation under Article 322-ter of the Criminal Code. By extending the ruling of the Joint Chambers in Massini to corporate structures, the Court strictly rejects joint and several liability between the individual perpetrator and the beneficiary entity: where criminal proceeds are entirely absorbed by corporate coffers, asset freezing and value confiscation cannot affect the physical actor who obtained no personal enrichment. Furthermore, departing from the historical Gubert doctrine, the Court allows value-based confiscation directly against the non-innocent entity under ordinary criminal law, even if corporate administrative liability under Legislative Decree no. 231/2001 is barred by the statute of limitations. This paper analyzes the systemic implications of this restorative approach and contrasts it with tax crime forfeiture regimes.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Esclusione della solidarietà passiva tra autore ed ente:
il sequestro preventivo per equivalente non può colpire l'autore persona fisica qualora l'intero profitto delittuoso sia confluito nel patrimonio della persona giuridica beneficiaria.

02.
Natura recuperatoria dell'ablazione di valore:
dopo le Sezioni Unite Massini, la misura ex art. 322-ter c.p. mira al mero ripristino dell'ordine patrimoniale e postula la prova rigorosa dell'effettivo arricchimento economico del destinatario.

03.
Superamento di Gubert e prescrizione del d.lgs. 231/2001:
la società non estranea al reato risponde per equivalente nel processo penale comune anche qualora l'azione sanzionatoria societaria risulti estinta per prescrizione.

04.
Divergenza di sistema rispetto ai reati tributari:
la disciplina comune si distacca dalle prassi estensive dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, tutelando l'imputato non arricchito da indebite duplicazioni cautelari.

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASSAZIONE PENALE N. 39655/2026

La decisione resa dalla Cassazione Penale, n. 39655 dell'11 novembre 2026[1], affronta con peculiare rigore nomofilattico lo statuto applicativo del **sequestro preventivo** nei delitti contro il patrimonio pubblico. La

pronuncia stabilisce che la **confisca per equivalente del profitto dell'ente** non può risolversi in un'ablazione patrimoniale indifferenziata a carico dell'autore persona fisica, allorquando i proventi delittuosi siano stati incamerati in via esclusiva dalla persona giuridica beneficiaria. Il sindacato di legittimità censura l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce emessa a seguito di annullamento con rinvio. La Suprema Corte sancisce l'illegittimità di qualsiasi **automatismo cautelare** che prescinda dall'effettiva locupletazione individuale. La misura reale esige una prova puntuale.

Il fulcro della ricostruzione poggia sulla trasposizione del principio nomofilattico affermato dalle Sezioni Unite Massini [2]. Il Supremo Collegio ha ridefinito la natura della confisca di valore, valorizzandone la **funzione strettamente recuperatoria**. L'ablazione reale mira unicamente a sterilizzare l'**arricchimento ingiustificato** generato dall'illecito penale. L'assenza di un incremento economico nella sfera giuridica del reo impedisce l'adozione della misura surrogatoria, che altrimenti assumerebbe la valenza di una **sanzione patrimoniale punitiva**. Il canone opera sia nel concorso tra individui sia nel rapporto tra persona fisica ed ente corporativo.

Sotto altro profilo, la decisione affronta la dialettica tra l'ordinario procedimento penale e la **prescrizione dell'illecito amministrativo** societario. La Corte rileva come la sopravvenuta estinzione della contestazione ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non paralizzi la pretesa ablatoria dello Stato. La società che ha tratto giovamento dalla condotta fraudolenta conserva la qualifica di **soggetto non estraneo al reato**. Essa risulta aggredibile direttamente ai sensi dell'art. 322-ter c.p. Il titolo penale comune sopravvive alla prescrizione corporativa. L'indagine disvela una coerente saldatura tra **tipicità della cautela reale** e divieto di duplicazione sanzionatoria, offrendo precise coordinate per contestare **vincoli patrimoniali eccedenti**.

02. LA CADUTA DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO E LA FUNZIONE RECUPERATORIA DELLA CONFISCA

2.1 — Dal dogma sanzionatorio delle obbligazioni solidali al principio di derivazione causale

L'evoluzione del **sequestro preventivo di valore** ha risentito a lungo delle coordinate tracciate dalle Sezioni Unite Gubert [3]. Tale pronuncia aveva ammesso l'ablazione diretta sul denaro della persona giuridica non estranea, negando tuttavia la confisca surrogatoria verso l'ente non fittizio. Da tale assetto era scaturita una prassi sfavorevole per le persone fisiche. Qualora il profitto diretto non fosse rinvenuto nelle casse sociali, la cautela veniva riversata sui beni personali degli indagati. Si qualificava la misura come una **sanzione afflittiva accessoria**. L'imputazione prescindeva dal vantaggio economico introitato.

La giurisprudenza successiva ha consolidato questa impostazione attraverso il richiamo al principio civilistico della **solidarietà passiva nelle obbligazioni**. Secondo tale indirizzo, espresso da Cassazione Penale n. 42411 del 18 novembre 2021 [4], il vincolo reale poteva colpire ciascun **compartecipe al reato** per l'intero importo del profitto illecito. Il riparto effettivo del guadagno veniva degradato a mero accordo interno non opponibile al giudice. Il sequestro si sganciava dal **concreto incremento economico** del reo. La finzione civilistica oscurava la realtà fattuale.

Tale impostazione punitiva, ribadita anche da Cassazione Penale n. 1831 del 17 gennaio 2020 [5], entrava in palese frizione con la **proporzionalità della misura** reale e con il principio di personalità della responsabilità penale. Se la confisca deve conformarsi alla propria **causa tipica di riequilibrio**, l'espropriazione indiscriminata è priva di fondamento. Il discrimine resta causale. La riscoperta del **nesso di derivazione causale** tra condotta e vantaggio ha imposto di espungere la solidarietà, esigendo un'indagine analitica sull'allocazione effettiva delle utilità prodotte dall'illecito.

2.2 — La portata nomofilattica delle Sezioni Unite Massini nei reati plurisoggettivi

L'arresto nomofilattico sancito dalle Sezioni Unite Massini[2] ha impresso una svolta teorica decisiva. La pronuncia scardina il vecchio dogma sanzionatorio. Il Supremo Collegio chiarisce che la surrogazione dell'oggetto materiale non altera la **funzione genetica di ripristino**: sia nell'ablazione diretta sia in quella per equivalente, la misura persegue l'esclusivo scopo di **azzerare l'arricchimento illecito**. L'intervento ripristina l'equilibrio economico precedente al reato. Una reale connotazione punitiva sorge soltanto laddove il vincolo ecceda l'effettivo vantaggio patrimoniale tratto dalla violazione penale.

Sul terreno processuale del concorso di persone, la decisione stabilisce precise **regole di giudizio**. In primo luogo, la confisca di valore può colpire il singolo compartecipe esclusivamente **entro i limiti del profitto conseguito**. Tale quantificazione costituisce un rigoroso **onere della prova** a carico dell'accusa. In secondo luogo, il criterio suppletivo della ripartizione in quote eguali riveste natura puramente sussidiaria. Esso opera solo quando sia provato che l'imputato ha percepito una frazione del provento, restandone ignota la specifica entità contabile.

Il corollario processuale è netto. Chi non ha incamerato alcuna frazione del profitto non può subire alcuna **espropriazione reale illegittima**. L'art. 322-ter, comma 1, c.p. prescrive testualmente che *«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»*. Tale precetto esige che la **disponibilità patrimoniale attinta** corrisponda a un vantaggio economico concretamente incamerato. La solidarietà passiva tra correi viene così espunta dalla cautela reale. La misura provvisoria non può trasmodare in una **responsabilità patrimoniale oggettiva** fondata sulla mera cooperazione criminosa.

2.3 — Il quadro dei precedenti sulla natura dell'ablazione patrimoniale

La ricostruzione diacronica della giurisprudenza di legittimità disvela una transizione profonda, scandita dal progressivo superamento dell'ottica punitiva a favore di una **matrice restitutoria** della cautela reale. Già antecedentemente all'intervento nomofilattico, pronunce come Cassazione Penale n. 41626 del 10 ottobre 2019[6] avevano avvertito l'esigenza di subordinare l'ablazione per equivalente sulla persona fisica alla preventiva e motivata verifica dell'**incapienza del patrimonio societario** direttamente accresciuto dal reato. Ciononostante, il persistente richiamo al dogma della solidarietà continuava a generare applicazioni disomogenee, culminate nella recente resistenza espressa nel **settore tributario** da Cassazione Penale n. 7647 del 26 febbraio 2026[7].

Per chiarire i termini del confronto ermeneutico e visualizzare la transizione operata dalla giurisprudenza di vertice, la seguente tavola sinottica sintetizza i passaggi cardinali relativi alla natura giuridica e ai **limiti soggettivi della cautela reale**:

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Penale, Sez. Un., n. 10561/2014 (Gubert)	Superato	Ammissibilità della sola confisca diretta verso la persona giuridica non schermo; esclusione della confisca per equivalente a carico dell'ente per reati privi di copertura 231.
Cassazione Penale, n. 42411/2021	Superato	Applicazione della solidarietà passiva tra persona fisica e persona giuridica; sequestro di valore disposto congiuntamente e indistintamente per l'intero profitto.
Cassazione Penale, Sez. Un., n. 13783/2025 (Massini)	Evolutivo	Riconoscimento della natura recuperatoria della confisca per equivalente; caduta della solidarietà passiva e divieto di ablazione sul compartecipe privo di arricchimento.
Cassazione Penale, n. 7647/2026	Settoriale	Mantenimento della responsabilità cautelare per l'intero sui correi nei reati tributari per il risparmio d'imposta della società, derogando allo schema comune di Massini.
Cassazione Penale, n. 39655/2026	Conforme	Estensione di Massini all'ente beneficiario: il vincolo per equivalente colpisce la sola società non estranea anche in caso di prescrizione dell'illecito ex d.lgs. 231/2001.

Il quadro comparativo illustra con evidenza la transizione dal vecchio paradigma sanzionatorio-solidaristico verso un modello di **stretta legalità patrimoniale**. La neutralizzazione del vantaggio economico non autorizza una **moltiplicazione dei titoli espropriativi**, imponendo al giudice penale di circoscrivere il vincolo al patrimonio del soggetto che ha effettivamente incamerato le risorse illecite.

03. LA SCISSIONE TRA REO ED ENTE NELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE DEL PROFITTO DELL'ENTE

3.1 — Il superamento di Gubert e la non estraneità della società al reato

Il nucleo centrale della decisione in commento [1] traspone la funzione di **ripristino economico** al rapporto tra persona fisica e **compagine societaria beneficiaria**. L'impostazione nomofilattica delle Sezioni Unite Massini [2] trova qui piena attuazione. Il Collegio esclude che la mancata configurabilità formale del concorso criminoso tra individuo ed ente autorizzi **vincoli cautelari cumulativi**. Nella vicenda esaminata, inerente a **delitti contro il patrimonio pubblico** ex art. 640-bis c.p., le erogazioni indebite erano confluite per intero nei conti delle società. L'indagata non aveva percepito alcun profitto individuale.

La qualificazione della persona giuridica quale **soggetto non estraneo al reato** supera l'angusto perimetro tracciato dalle Sezioni Unite Gubert [3]. In quell'arresto si riteneva esperibile verso la società la sola **confisca in forma diretta**. Si negava l'equivalente sul presupposto della natura punitiva del vincolo. Tale dogma è ormai superato. Una volta ricondotta la confisca di valore al ripristino economico, cade la preclusione dogmatica: l'ente risponde sia in forma

specifica sia per equivalente. Vengono così definitivamente superate le tesi solidaristiche recepite da Cassazione Penale n. 42411/2021 [4].

> *La natura recuperatoria dell'ablazione reale impedisce di sacrificare il patrimonio del reo privo di arricchimento: quando il provento delittuoso è interamente incamerato dall'ente, la misura cautelare deve arrestarsi dinanzi ai beni personali dell'imputato.*

Il legittimo destinatario della misura è unicamente il soggetto che ha incamerato la ricchezza. L'ablazione segue il profitto effettivo. Se l'accusa non prova un **arricchimento personale mediato** o una retrocessione occulta a favore dell'amministratore, il vincolo sui beni individuali è radicalmente illegittimo per **difetto del presupposto sostanziale**. La persona fisica non risponde come garante patrimoniale. La cautela reale non può compensare **carenze di capienza dell'ente** tramite un'indebita traslazione economica.

3.2 — L'irrilevanza della prescrizione dell'illecito amministrativo societario ex d.lgs. 231/2001

La sentenza n. 39655/2026 affronta un profilo di peculiare rilievo sistematico: il raccordo tra processo penale comune e **microsistema corporativo** ex d.lgs. n. 231 del 2001. Nel giudizio di merito, il Tribunale del riesame aveva confermato il **vincolo cautelare sulla persona fisica**. L'ordinanza riteneva l'illecito societario estinto per **intervenuta prescrizione**. Secondo i giudici territoriali, l'impossibilità di procedere contro l'ente scongiurava ogni duplicazione punitiva. Tale impostazione legittimava l'ablazione a carico dell'autrice materiale.

La Suprema Corte censura questo paralogismo. L'estinzione dell'illecito corporativo preclude la sola misura speciale disciplinata dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale norma dispone testualmente che «*nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato*». La prescrizione dell'azione contro la persona giuridica non estingue la pretesa ablatoria statale. Il vincolo può essere disposto nel rito ordinario ex art. 322-ter c.p. La misura colpisce la **persona giuridica non estranea**.

Profilo Dogmatico e Cautelare	Impostazione Tradizionale (Pre-Massini)	Nuovo Assetto (Cass. n. 39655/2026)
Rapporto Reo / Ente Beneficiario	Solidarietà passiva impropria: sequestro congiunto o sussidiario sul reo per l'intero profitto incamerato dalla società.	**Separazione netta: il vincolo grava esclusivamente sull'ente effettivamente arricchito; esclusa qualsiasi ablazione sul reo non locupletato.**
Prescrizione dell'Illecito 231	L'estinzione dell'azione contro l'ente giustificava la traslazione del vincolo cautelare sui beni personali dell'amministratore.	**Irrilevanza: l'estinzione preclude l'art. 19 d.lgs. 231/2001 ma lascia integro il sequestro ex art. 322-ter c.p. sui beni della persona giuridica non estranea.**
Natura della Confisca di Valore	Sanzione patrimoniale afflittiva autonoma sganciata dalla concreta consistenza del profitto del singolo concorrente.	**Misura strettamente recuperatoria volta al ripristino economico, subordinata alla prova del vantaggio percepito.**

L'intempestività dell'azione contro l'ente non giustifica l'aggressione alla persona fisica. La garanzia costituzionale è incomprimibile. Sostenere che la prescrizione dell'illecito corporativo autorizzi l'espropriazione del concorrente privo di profitto ripristinerebbe una **responsabilità sussidiaria per fatto altrui**, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. Il sistema penale rifiuta i **vasi comunicanti patrimoniali**. Dove difetta l'arricchimento effettivo, cessa la **giurisdizione cautelare reale**.

04. LA DIVERGENZA DI SISTEMA CON IL REGIME DEI REATI TRIBUTARI

L'approdo della Cassazione Penale n. 39655/2026 accende un inevitabile confronto con il diritto penale tributario. Si delinea una vistosa **asimmetria di sistema**. Nei delitti comuni contro la pubblica amministrazione, le Sezioni Unite Massini[2] impongono la corrispondenza tra vincolo reale ed effettivo vantaggio personale. Al contrario, la giurisprudenza specialistica tributaria conserva spesso una **responsabilità solidale indiscriminata**.

Emblematica di tale frattura ermeneutica è Cassazione Penale n. 7647 del 26 febbraio 2026[7]. In quella sede, la Suprema Corte ha convalidato il sequestro per l'intero ammontare dell'**imposta evasa** a carico del professionista **concorrente morale**. Il compenso pattuito era irrisorio e il vantaggio fiscale apparteneva per intero alla società. Come osservato nel dibattito scientifico in tema di confisca per equivalente nei reati tributari e concorso di persone[D1], tale orientamento qualifica il **risparmio d'imposta** come entità indivisibile. Si presume così che il profitto sia imputabile indistintamente a tutti i concorrenti.

La dicotomia tra reati comuni e reati tributari

Mentre nei delitti comuni la confisca per equivalente presuppone la prova dell'effettivo arricchimento del reo ed esclude vincoli solidali sulla persona fisica se l'utile è della società, nella materia tributaria persiste un

> orientamento settoriale che ammette l'aggressione per l'intero debito fiscale sui compartecipi, considerando il risparmio d'imposta come utilità eziologicamente indivisibile.

Tale biforcazione solleva gravi perplessità di coerenza sistematica. La disciplina speciale ricalca la norma comune. L'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 dispone infatti testualmente che *«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»*. Il dato letterale è speculare all'art. 322-ter c.p. Se la confisca di valore persegue la reintegrazione economica recepita da Massini e suggellata dal superamento delle Sezioni Unite Gubert[3], non si giustifica un **vincolo reale sproporzionato** a carico del singolo compartecipe. La sentenza in esame traccia la rotta. La funzione dell'ablazione non può mutare a seconda del **bene giuridico tutelato**.

05. STRATEGIE PROCESSUALI E ONERI DI ALLEGAZIONE PER LA DIFESA PENALE

5.1 — Come tutelare l'amministratore privo di arricchimento nel giudizio cautelare

Per tutelare l'amministratore privo di arricchimento attinto da sequestro preventivo per equivalente, la difesa deve eccepire l'assenza del presupposto cautelare allegando l'estratto conto della società beneficiaria, le fatture delle erogazioni pubbliche e la documentazione contabile che attesta la mancata retrocessione di somme, instando per l'immediata revoca del vincolo reale.

L'insegnamento di Cassazione Penale n. 39655/2026[1] fornisce al difensore coordinate operative rigorose per paralizzare il **sequestro preventivo reale** ex art. 321, comma 2, c.p.p. L'**onere della prova** grava integralmente sull'accusa. Il pubblico ministero deve dimostrare l'ammontare del profitto effettivamente incamerato dall'indagato. Quando i fondi confluiscono nei conti bancari dell'ente, opera una presunzione di **esclusiva pertinenza corporativa**. L'inquirente deve provare specifici **atti di distrazione patrimoniale** prima di vincolare i beni dell'amministratore.

Sul terreno delle **impugnazioni cautelari reali**, il difensore dispone di un duplice binario. In sede di **riesame ex art. 324 c.p.p.**, entro il **termine decadenziale di dieci giorni**, la prova contabile dei bonifici consente di eccepire la **violazione di legge per carenza dei presupposti** ex art. 322-ter c.p. Nel corso delle indagini o del giudizio, l'istanza di revoca ex art. 321, comma 3, c.p.p. permette di far valere i medesimi elementi. La misura non può trasmodare in una **ingiustificata anticipazione sanzionatoria**.

5.2 — Fattispecie di confine, retrocessioni occulte e perimetro di distinguishing

Il principio garantista esige un'attenta perimetrazione pratica. L'operazione di **distinguishing sistematico** isola i casi in cui la **protezione patrimoniale dell'indagato** non opera. La tutela non si applica quando l'ente si risolve in un mero **schermo societario fittizio**. Se la compagine è un artificio cartolare privo di **reale autonomia gestionale**, costituito per convogliare le risorse all'amministratore, l'alterità soggettiva decade. In tale ipotesi la cautela colpisce direttamente l'indagato quale **effettivo dominus**.

Un secondo limite riguarda la **parziale retrocessione economica** del profitto. I fondi possono transitare alla persona fisica tramite **compensi sproporzionati**, rimborsi anomali o dividendi simulati. In presenza di tali risultanze, la misura per equivalente sul patrimonio individuale torna legittima. Tuttavia, secondo i principi di Massini, l'espropriazione non

può investire l'intero volume del profitto sociale. Il vincolo deve limitarsi al **guadagno personale accertato**. L'accertamento probatorio non ammette approssimazioni.

Resta infine la demarcazione rispetto ai reati tributari. In tale settore la qualificazione dell'evasione quale **risparmio d'imposta** alimenta prassi restrittive. Nel rito comune, al contrario, la rigorosa valorizzazione del **momento percettivo** preclude presunzioni punitive. Il patrocinatore deve valorizzare tali **discrimini oggettivi**. La cautela reale deve rispecchiare i flussi finanziari concreti e non una solidarietà d'ufficio.

06. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE NOMOFILATTICHE

La sentenza pronunciata dalla Cassazione Penale n. 39655/2026 segna una tappa essenziale per la **razionalizzazione del sistema cautelare**. L'arresto ricompone la frattura tra diritto comune e sistema 231. Il Collegio di legittimità riconduce la **confisca per equivalente del profitto dell'ente** al proprio **baricentro funzionale di ripristino**. La misura sterilizza i proventi illeciti là dove si sono radicati. Essa non può trasformarsi in una **pena patrimoniale punitiva** a carico dell'individuo.

La caduta della finzione solidaristica riafferma il **principio di legalità reale**. L'incolpato privo di utilità economica non può fungere da **garanzia patrimoniale surrogatoria** per lo Stato. Tale divieto resiste anche alla prescrizione dell'illecito societario ex d.lgs. 231/2001. La qualificazione dell'ente quale **soggetto non estraneo al reato** legittima l'ablazione diretta verso la persona giuridica. Si separano così la punibilità personale e il ripristino patrimoniale.

Spetterà alle Sezioni Unite dirimere la residua asimmetria con i reati tributari. Il principio è ormai tracciato. Il vincolo reale deve sempre parametrarsi sul **profitto personalmente conseguito**. Si tratta di un **canone di civiltà giuridica** inderogabile, fondamentale per orientare la **strategia difensiva nel contenzioso** e impedire traslazioni arbitrarie della responsabilità patrimoniale.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 322-ter Codice penale
— Confisca diretta e per equivalente nei delitti contro la pubblica amministrazione e richiamo ex art. 640-quater c.p.

Art. 640-bis Codice penale
— Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 321 Codice di procedura penale
— Oggetto e presupposti cautelari del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Art. 19 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
— Sanzione della confisca del profitto del reato a carico della persona giuridica.

Art. 12-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

— Disciplina del sequestro e della confisca diretta e per equivalente nei reati tributari.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, n. 39655 dell'11 novembre 2026**

— Esito: annulla con rinvio l'ordinanza impugnata. Punto: in tema di truffa per erogazioni pubbliche, il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322-ter c.p. non può colpire la persona fisica se il profitto è stato incamerato in via esclusiva dalla società non estranea.

2. **Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 13783/2025 (dep. 8 aprile 2025, Massini)**

— Esito: annulla con rinvio la sentenza impugnata. Punto: esclusione della solidarietà passiva nella confisca di valore e affermazione della natura recuperatoria della misura a carico del singolo nei limiti dell'arricchimento effettivo.

3. **Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 10561 del 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014, Gubert)**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: ammissibilità del sequestro preventivo diretto del profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica non estranea ed esclusione della confisca per equivalente all'ente.

4. **Cassazione Penale, n. 42411 del 18 novembre 2021**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: applicazione del principio solidaristico e ammissibilità del sequestro di valore congiunto e indistinto tra persona fisica ed ente per l'intero ammontare del profitto.

5. **Cassazione Penale, n. 1831 del 17 gennaio 2020**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: applicazione della solidarietà passiva nella confisca per equivalente a carico del concorrente anche in difetto di arricchimento economico personale.

6. **Cassazione Penale, n. 41626 del 10 ottobre 2019**

— Esito: rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Punto: sussidiarietà del sequestro per equivalente a carico della persona fisica rispetto alla preventiva verifica dell'incapienza del patrimonio societario.

7. **Cassazione Penale, n. 7647 del 26 febbraio 2026**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: mantenimento dell'aggressione cautelare per equivalente sull'intero debito tributario nei confronti dei concorrenti persona fisica per il risparmio d'imposta della società.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Confisca equivalente e reati tributari: vincolo per l'intero*, 30 settembre 2026. Analisi critica della solidarietà passiva e del vincolo per l'intero nei reati tributari a confronto con il modello penale comune.

FL

Fortunato Massimiliano Lafranco

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato

Si occupa di diritto penale e processuale penale. Per Metodo Giuridico analizza gli orientamenti giurisprudenziali e l'evoluzione normativa in materia penale sostanziale e processuale.